Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° **ROMA - Sabato, 30 aprile 1932 - ANNO X** **Numero 100**

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 100 DEL 30 APRILE 1932-X:

Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia: Bollettino mensile di statistica agraria e forestale - Aprile 1932 - Anno X (Fascicolo 4).

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Imperia una Mostra di ricordi riferentisi all'attività di Edmondo De Amicis.

Con decreto 6 aprile 1932 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1932, al registro n. 3 Finanze, foglio n. 272, il podestà di Imperia è stato autorizzato a promuovere ai termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra di ricordi grafici, iconografici e bibliografici riferentisi all'attività di Edmondo De Amicis, che avrà luogo in quella città dall'8 al 18 maggio 1932.

(2708)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 marzo 1932, n. 380.

Conversione in legge del R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, concernente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 13 novembre 1931, n. 1434, contenente provvedimenti per la concentrazione di aziende sociali.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — MOSCONI
CIANO — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 381.

Ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 26 giugno 1927, n. 1013;
Visto il R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, che approva l'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica;
Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

L'ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica approvato con R. decreto 18 marzo 1915, n. 402, è abrogato.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 66. — MANCINI.

Ordinamento doganale della Tripolitania e della Cirenaica.

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Il lido del mare ed i confini con il territorio dei paesi limitrofi formano la linea doganale.

Il Ministro per le colonie ha facoltà di dichiarare, con suo decreto, fuori della linea doganale alcuni territori della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le colonie, sentito il governatore, sono determinate le sedi degli uffici di dogana.

Con decreti del governatore sono stabilite le facoltà dei detti uffici e le vie da percorrere per l'entrata e l'uscita delle merci.

Art. 3.

Le merci non possono attraversare la linea doganale durante la notte, cioè dal tramonto al levare del sole.

Nessuna operazione di carico, scarico o trasbordo di merci può essere eseguita sulla linea doganale senza il permesso della dogana.

Lungo la linea doganale marittima è tuttavia permesso, anche di notte, l'ingresso nei porti e l'approdo ai lidi dove sono uffici di dogana, ma resta sempre vietata ogni operazione di sbarco o d'imbarco, salvo speciale autorizzazione scritta del capo della dogana.

Art. 4.

È vietato erigere edifici lungo il lido del mare senza il permesso del governatore.

Art. 5.

La dogana riceve in temporanea custodia nei suoi magazzini, per quanto lo consentano gli spazi disponibili, e per un periodo di tempo non superiore a due mesi:

a) le merci estere, metropolitane o di altre Colonie italiane arrivate per via di mare e quelle arrivate per via di terra, purchè siano destinate alla dogana stessa;

b) le merci in esportazione, quando per qualsiasi causa non abbia potuto aver luogo l'imbarco.

Per le merci ricevute in consegna la dogana non assume altri obblighi che quelli del depositario secondo le disposizioni del Codice civile.

Con decreto del governatore saranno indicate le merci che debbono essere escluse dai magazzini di temporanea custodia.

Art. 6.

Quando, per decreto del governatore, la gestione dei magazzini di temporanea custodia sia affidata ad Enti od a Società commerciali, questi subentrano alla dogana negli obblighi del depositario, secondo le disposizioni generali di legge, e rispondono verso la dogana dei diritti di confine gravanti sulle merci depositate, salvo il caso di provata forza maggiore.

Art. 7.

Ogni operazione di dogana deve essere preceduta da una dichiarazione da farsi dal proprietario delle merci o dal suo rappresentante nelle forme prescritte dal successivo art. 9.

Ove non si presenti personalmente l'intestatario dell'ordine di rilascio di chi eseguì il trasporto delle merci, o lo stesso non si faccia rappresentare da uno spedizioniere o da altra persona debitamente autorizzata, la dogana considera come legittimo rappresentante del proprietario la persona che presenta l'ordine stesso munito di girata.

L'esercizio delle funzioni di spedizioniere nelle dogane è autorizzato con speciale patente da rilasciarsi dal governatore ed è regolato con norme da stabilirsi dal Ministro per le colonie.

Art. 8.

Agli spedizionieri e ai procuratori che vengano meno ai propri doveri nell'esercizio delle loro funzioni o che non serbino corretto contegno verso i funzionari delle dogane o negli uffici può essere inflitta, con decreto del governatore, secondo la gravità del caso, la sospensione dalle funzioni od il ritiro della patente.

Il capo della dogana può, quando ne riconosca la necessità, sospendere temporaneamente dalle operazioni doganali gli spedizionieri ed i procuratori, e può anche interdire l'accesso in dogana agli stessi proprietari delle merci ed ai loro procuratori o mandatari riferendone immediatamente al governatore.

Art. 9.

La dichiarazione deve essere fatta per iscritto e sottoscritta dal dichiarante; è ammessa però la dichiarazione verbale da parte del proprietario delle merci che non sia in grado di compilare la dichiarazione scritta, e da parte dei viaggiatori limitatamente alle merci che portano per loro uso.

La dichiarazione scritta deve contenere, oltre al nome, al cognome e al domicilio del destinatario o del rappresentante, il luogo di provenienza e quello di destinazione delle merci, il numero e la specie dei colli, con le marche e le cifre numeriche, la qualità delle merci secondo le denominazioni di tariffa e la quantità ed il valore, nonchè la esatta denominazione commerciale per i generi dichiarati come « altre merci non nominate », ed il numero di statistica.

La dichiarazione è nulla e si considera come non presentata quando porti correzioni, cancellature e altre alterazioni, quando manchino le indicazioni di quantità o di valore su cui debbono essere liquidati i diritti di confine e quando vi sia difetto di qualsiasi altro requisito previsto dal presente articolo.

Nei casi in cui la dichiarazione sia fatta verbalmente, gli elementi stabiliti per la dichiarazione scritta sono dalla dogana raccolti in apposito registro.

La dogana può in ogni caso domandare la presentazione di tutti i documenti che si riferiscono alle merci.

Per poter fare la dichiarazione è consentito al proprietario od al suo rappresentante di visitare preventivamente le merci in presenza degli agenti doganali.

Art. 10.

La dichiarazione deve farsi, presso le dogane di mare, entro 15 giorni dall'arrivo del bastimento, e presso quelle di terra appena giunte le merci.

Il capo della dogana può anche consentire che sia mutata la destinazione doganale delle merci prima che esse siano state asportate dalla dogana.

Art. 11.

In caso di rifiuto o di ritardo oltre i limiti stabiliti a fare la dichiarazione o a presentare gli altri documenti prescritti, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci e di custodirle nei magazzini propri ed in altri, a rischio e spese del vettore o del proprietario.

Decorsi due mesi dal giorno dell'arrivo senza che sia stata fatta la dichiarazione, le merci sono ritenute come abbandonate ed a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti di confine.

Sono anche ritenute come abbandonate ed a disposizione dell'Amministrazione per il soddisfacimento dei diritti per esse dovuti, le merci introdotte in dogana, destinate alla esportazione od al cabotaggio, che non siano spedite o ritirate entro quattro mesi.

Decorso un altro mese, la dogana può procedere alla vendita delle merci indicate nei capoversi precedenti nei modi stabiliti dal successivo art. 20.

I suddetti termini possono essere abbreviati per le merci facilmente deperibili o di pericolosa o troppo dispendiosa conservazione.

Art. 12.

Nel caso previsto dall'articolo 6, e dopo la scadenza dei termini stabiliti, l'Ente o la Società commerciale consegna le merci cadute in abbandono alla dogana la quale esercita su di esse atto di possesso e, dopo averle inventariate in concorso dell'Autorità giudiziaria, dispone per la loro custodia in speciali magazzini gestiti dallo stesso Ente o Società. Du-

rante la giacenza in detti magazzini permangono nell'Ente o nella Società gli obblighi del depositario e quelli sanciti dal successivo articolo 25, verso il diritto di percepire dalla dogana, nel limite della rimanenza della somma ricavata dalla vendita, le somme che possono eventualmente competergli per rimborso spese elencate al successivo articolo 20.

Art. 13.

Ricevuta la dichiarazione, la dogana procede alla visita delle merci col concorso del proprietario o del suo rappresentante.

Se entro due mesi dal giorno in cui fu fatta la dichiarazione, il proprietario non si presenti per effettuare la visita, le merci sono ritenute abbandonate e si procede ai termini stabiliti dal successivo art. 20.

La dogana ha però facoltà di procedere in ogni tempo di ufficio alla visita delle merci, previo invito al proprietario d'intervenire, nei casi di sospetto, di frode, o quando risulti che i colli contengono merci di proibita importazione.

Se il proprietario non interviene alla visita, questa si effettua con l'assistenza dell'Autorità giudiziaria, la quale può anche a ciò delegare le Autorità amministrative della Colonia o, in mancanza di esse, quelle militari.

Art. 14.

Se, dopo intrapresa la visita, il proprietario od il rappresentante non si presti all'ulteriore compimento dell'operazione, il capo della dogana lo invita formalmente ad intervenirvi fissando all'uopo un termine perentorio. Trascorso detto termine, la dogana, a rischio e spese della parte compie l'operazione di visita, redigendo processo verbale.

Art. 15.

Dopo la visita delle merci, ed in ogni caso prima che siano trascorsi otto giorni dall'avvenuta liquidazione, il proprietario deve eseguire il pagamento dei diritti dovuti, secondo le norme vigenti in Colonia.

In prova delle compiute operazioni la dogana rilascia al proprietario delle merci una bolletta. Nessun altro documento è ammesso a far prova dell'avvenuto compimento delle operazioni all'infuori della bolletta rilasciata dalla dogana.

Art. 16.

Prima che vengano asportate dalla dogana, le merci possono essere sottoposte a controvisita, che ha luogo con le stesse formalità prescritte per la visita, allo scopo di accertare l'esattezza della prima verificazione.

La controvisita può essere anche richiesta dal contribuente nel suo interesse.

Art. 17.

Il capo delle visite o dell'ufficio doganale può permettere che le merci siano visitate a riprese. In questo caso scrive il permesso sulla dichiarazione in base alla quale ha luogo l'operazione, delegando l'impiegato o gli impiegati che devono procedere alla visita.

Art. 18.

Le merci che, trascorsi due mesi dalla data della bolletta, non siano state ritirate dalla dogana sono considerate come abbandonate.

Art. 19.

Le merci estere, metropolitane e quelle delle altre Colonie italiane sdoganate sono equiparate a quelle di produzione della Colonia.

Le merci esportate dalla Colonia sono considerate come estere, salvo i casi di cabotaggio e di temporanea esportazione, e fatta eccezione per le merci di indubbia origine della Colonia di ritorno, la reintroduzione in franchigia delle quali sarà regolata con decreto del governatore.

Art. 20.

Le merci abbandonate sono vendute dalla dogana ad asta pubblica, a licitazione od a trattativa privata, secondo il giudizio del direttore dei servizi doganali della Colonia.

Dalla somma incassata sono diffalcati i diritti, le ammende, le multe e le spese. Dalla somma così residuata la dogana è autorizzata a pagare le spese eventualmente dovute per il nolo, quelle di sbarco, di facchinaggio, di sosta, di assicurazione, ecc., gravanti sulle merci, consegnando la rimanenza netta al proprietario, ovvero versandola in tesoreria, salvo successivo rimborso a chi, entro cinque anni, dimostri di averne diritto.

Le merci non possono essere vendute per un prezzo inferiore all'ammontare dei diritti di confine dovuti, a meno che l'acquirente non si obblighi a riesportarle. Tuttavia, quando si tratti di merci che non si siano potute vendere nè all'asta pubblica nè a licitazione od a trattativa privata e che debbano pertanto distruggersi, il Ministro per le colonie è autorizzato a concedere, su proposta del governatore, l'esenzione o la riduzione del dazio doganale dovuto qualora le merci stesse, col vincolo del consumo diretto da parte dei beneficati, siano acquistate da un istituto di beneficenza.

Fino a che non sia eseguita la vendita il proprietario delle merci può ricuperarle pagando i diritti di confine dovuti, quelli accessori, le ammende, le multe e le spese; salvo, per i diritti di confine, il caso che non siano destinate al consumo in Colonia.

Art. 21.

Le merci giacenti negli spazi doganali, quando non siano sottoposte a confisca, e qualunque ne sia la destinazione doganale, garantiscono l'Amministrazione del pagamento dei diritti, delle ammende, delle multe e delle spese a preferenza di ogni altro creditore.

I mezzi di trasporto, quando non siano soggetti a confisca, garantiscono l'Amministrazione, a preferenza di ogni altro creditore, del pagamento delle ammende, delle multe e delle spese di giustizia dovute dai proprietari degli stessi mezzi di trasporto in qualità di contravventori o di responsabili a' termini di legge.

Art. 22.

I diritti dovuti, e in tutto od in parte non riscossi, si esigono mediante atto d'ingiunzione. A tale atto può farsi opposizione entro il termine perentorio di giorni quindici dalla data della eseguita notificazione.

L'atto di opposizione non è valido se non è preceduto dal pagamento della somma richiesta.

L'azione per il ricupero del credito si estingue trascorsi due anni dal giorno in cui avrebbe dovuto eseguirsi il pagamento.

L'Amministrazione conserva però ancora per un anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata od incompleta riscossione, quando nel predetto termine di due anni sia stato infruttuosamente escusso il contribuente, ovvero quando l'impiegato che aveva

il dovere di promuovere l'azione contro il debitore l'abbia lasciata cadere in prescrizione.

Queste prescrizioni speciali non hanno luogo in caso di frode.

La prescrizione per l'azione civile è interrotta quando venga esercitata l'azione penale. In questo caso il termine utile di due anni per l'azione civile decorre dalla data della sentenza passata in giudicato.

Art. 23.

Le controversie relative al procedimento di esecuzione per la riscossione dei diritti dovuti sono portate a conoscenza del tribunale competente per territorio, fermo restando, per le altre che sono di competenza dell'Autorità giudiziaria, il disposto dell'articolo 55 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497.

Art. 24.

Il contribuente ha diritto al rimborso per le differenze provenienti da errore di calcolo nella liquidazione o da applicazione di un diritto di confine diverso da quello dovuto sulla merce descritta nel risultato di visita, purchè ne faccia domanda nel termine di due anni dalla data del pagamento e la domanda sia corredata della bolletta originale.

Il rimborso ha luogo anche in base a copia conforme della bolletta matrice quando si tratti di operazione doganale fatta direttamente da un ufficio governativo, e risulti che la bolletta originale fu unita ai documenti contabili per la prova della spesa.

Trascorso il biennio, l'azione rimane estinta.

Qualora l'Amministrazione rilevi errori di calcolo o di tassazione a danno dei contribuenti, provvede al rimborso senza che occorra domanda degli interessati.

Non sono ammessi reclami sulla classificazione, sul peso, sul valore e sulla origine delle merci già asportate dalla dogana.

Il governatore è autorizzato a stabilire le norme contabili per i rimborsi doganali.

Art. 25.

L'inosservanza delle prescrizioni doganali per comprovata forza maggiore non trae seco conseguenze penali ed il Ministro per le colonie ha facoltà di condonare i diritti doganali dovuti sulle merci andate distrutte.

La prova degli avvenimenti fortuiti, nelle forme stabilite dalle leggi, è a carico dei capitani, dei conduttori o degli altri interessati.

TITOLO II.

ARRIVI DA MARE.

Art. 26.

I capitani dei bastimenti destinati a porti della Colonia debbono, entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido, essere muniti del manifesto di bordo, il quale deve contenere oltre il nome della nave, il porto di partenza e gli scali fatti durante il viaggio, la indicazione sommaria delle diverse qualità di merci di cui il carico si compone, determinando il peso per quelle alla rinfusa e, per quelle in colli, le marche, i numeri e la specie.

Il numero totale dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Devono essere descritte separatamente, indicandone la qualità e la quantità netta, le provviste e le paccottiglie.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, firmato dal capitano e non deve portare alterazioni o cancellature.

Art. 27.

Dall'obbligo di possedere il manifesto di bordo sono dispensati i bastimenti da guerra e quelli da diporto (yachts) di qualsiasi bandiera, riconosciuti tali dai rispettivi Governi.

I bastimenti da diporto sono tuttavia assoggettati al trattamento dei bastimenti mercantili quando compiano operazioni di commercio, col trasporto di merci o di passeggeri.

Art. 28.

Ai fini della vigilanza doganale, il mare, entro dodici miglia marittime dal lido, lungo le coste della Tripolitania e della Cirenaica, costituisce la zona doganale marittima, nella quale ogni nave, così italiana come straniera, può essere sottoposta alla ispezione delle Autorità incaricate della predetta vigilanza.

Entro i limiti della detta zona gli agenti doganali hanno particolarmente facoltà di recarsi a bordo dei bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate e di farsi esibire il manifesto di bordo e gli altri documenti del carico.

I bastimenti destinati a porti della Colonia che nella zona di vigilanza marittima manchino del manifesto o diano sospetto di frode, debbono essere scortati dagli agenti alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Se un bastimento di portata non superiore a duecento tonnellate, destinato ad un porto estero, è trovato nella zona di vigilanza senza manifesto o con manifesto che non abbia le prescritte indicazioni, gli agenti possono scortarlo fuori dei limiti della zona od in caso d'indizio di frode scortarlo alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Gli agenti possono sequestrare, redigendo processo verbale, le merci di cui sia proibita l'importazione o l'esportazione, trovate sui bastimenti, ovunque destinati, che, salvo i casi di forza maggiore, abbiano gettato l'àncora e stiano alla cappa entro il raggio di dodici miglia marittime dal lido.

In caso di tentativo di scarico di merci a terra od anche di scarico o trasbordo su galleggianti, gli agenti possono obbligare il bastimento a seguirli alla più vicina dogana per la redazione del processo verbale.

Art. 29.

Il manifesto di bordo prescritto dall'articolo 26 deve essere quello stesso rilasciato ai capitani dall'Autorità doganale o portuale del luogo di provenienza, quante volte il bastimento giunga da luoghi nei quali si rilascia il manifesto di partenza.

È in facoltà del Ministro per le colonie, quando lo esigano circostanze eccezionali, di prescrivere che i capitani di bastimenti provenienti da luoghi nei quali non si rilascia il manifesto di partenza, facciano vidimare il manifesto di bordo dalle Autorità consolari italiane.

Se nel manifesto indicato ai capoversi precedenti non risultino specificate tutte le merci secondo le prescrizioni dell'articolo 26, il capitano dovrà essere provvisto, oltre che del detto manifesto, anche di un elenco nel quale le merci siano descritte in conformità del citato articolo 26. Tale elenco sarà firmato dal capitano e costituirà parte integrante del manifesto a tutti gli effetti doganali.

Art. 30.

È vietato ai bastimenti di qualunque portata di rasentare il lido, gettare l'àncora od approdare in luoghi dove non sono uffici doganali.

I capitani hanno l'obbligo di ancorare i bastimenti nei punti loro assegnati.

Art. 31.

Il capitano del bastimento, in ogni porto o spiaggia, qualunque sia la causa per la quale vi approda ed il tempo che vi rimane, deve presentare agli agenti della dogana il manifesto di bordo.

Se il bastimento è partito da un porto della Colonia, tale manifesto è sostituito da quello rilasciato dalla dogana di partenza.

È in facoltà della dogana di domandare al capitano tutti i documenti di bordo che si riferiscono al carico.

Art. 32.

Appena il bastimento è ammesso a libera pratica, gli agenti di vigilanza debbono recarsi a bordo per la visita sommaria del carico e per il riscontro delle provviste; in prova dell'eseguito riscontro fanno attestazione scritta sul manifesto indicando l'ora dell'approdo e dell'eseguita visita.

Se riscontrano irregolarità le fanno risultare sul manifesto, riportando su questo le dichiarazioni del capitano che invitano a sottoscriverle.

Il manifesto è poscia restituito al capitano per la presentazione in dogana.

Art. 33.

Entro ventiquattr'ore dall'approdo, se il bastimento è subito ammesso a libera pratica, il capitano deve presentare alla dogana il manifesto delle merci arrivate di cui al successivo art. 35 unitamente a quello di bordo. In caso di arrivo di notte le ventiquattr'ore decorrono dallo spuntare del sole.

Quando il bastimento non è subito ammesso a libera pratica, le ventiquattr'ore decorrono dal momento in cui l'Autorità sanitaria si è pronunciata per l'ammissione a libera pratica; se però il capitano, conformemente ai regolamenti sanitari, non chiede la libera pratica o chiede di fare operazioni doganali mettendo il bastimento in contumacia, il manifesto deve essere presentato nelle ventiquattr'ore dall'approdo.

Nei casi di contumacia il manifesto deve essere consegnato nel termine prescritto, per mezzo dell'ufficio di sanità.

Insieme col manifesto delle merci arrivate il capitano deve presentare alla dogana le polizze di carico, e, per le merci provenienti dall'Italia o dalle altre Colonie italiane, le bollette che, a scorta delle merci stesse, siano state rilasciate dalle dogane del Regno o delle Colonie.

Art. 34.

In caso di rifiuto o di ritardo, oltre il termine stabilito, ad esibire il manifesto e gli altri documenti del carico, la dogana è in diritto di fare scaricare le merci, di custodirle nei propri magazzini o di depositarle in altri, a rischio e spese del capitano.

Art. 35.

Il manifesto delle merci arrivate deve essere compilato sul modello stabilito dall'Amministrazione e deve contenere:

a) il nome e la portata del bastimento; il nome, il cognome ed il domicilio del capitano;

b) la provenienza e gli approdi fatti durante il viaggio;

c) il numero degli uomini di equipaggio;

d) la indicazione sommaria delle varie specie del carico;

e) il numero e la qualità dei colli, le loro marche e cifre numeriche, la quantità delle merci alla rinfusa ed i documenti che li accompagnano.

Il numero complessivo dei colli deve essere ripetuto in lettere.

Il manifesto deve essere scritto con inchiostro, senza correzioni, cancellature o alterazioni, e deve portare la firma del capitano.

Quando manchi qualcuno dei suddetti requisiti, il manifesto viene respinto e si considera come non presentato.

Art. 36.

Il capitano deve render conto ad ogni richiesta delle merci iscritte nel manifesto.

Le merci destinate al porto di approdo debbono essere sbarcate e presentate alla dogana; le merci con altra destinazione possono rimanere sul bastimento, ma la dogana ha diritto di mettere su questo i suoi agenti e di usare quelle altre cautele che stima più opportune.

Le merci presentate ad una dogana non autorizzata a riceverle sono respinte, e, se il bastimento è di portata inferiore a trenta tonnellate, il trasporto di esse alla dogana autorizzata a compiere l'operazione deve essere coperto da bolletta di cauzione.

Art. 37.

Prima di partire i capitani debbono presentare alla dogana, per la vidimazione, il manifesto di partenza con l'indicazione delle merci caricate o rimaste a bordo, salvo per il cabotaggio le disposizioni del titolo VIII.

Il manifesto sarà diviso in due parti, indicanti l'una le merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane, l'altra le merci della Colonia o che hanno assolto in Colonia i diritti di confine. Sì nell'una come nell'altra parte le merci destinate a luoghi diversi debbono essere annotate separatamente.

Per la descrizione delle merci sul manifesto di partenza sono da osservare le modalità stabilite per i manifesti delle merci arrivate.

È vietato ai capitani di allontanarsi dal porto o dalla spiaggia senza il permesso scritto della dogana e dell'Autorità marittima del porto, la quale ultima non può darlo se non è provato il pagamento dei diritti marittimi e se la dogana non ha rilasciato il permesso di partenza.

TITOLO III.

Arrivi da terra.

Art. 38.

Le merci che arrivano per via di terra debbono essere presentate alla più vicina dogana di frontiera; se questa è dentro la linea doganale, debbono, per giungervi, percorrere, senza deviare, le strade che saranno designate con decreto del governatore.

Le merci presentate ad una dogana che non ha facoltà a riceverle sono respinte, oppure inviate alla dogana competente con bolletta di cauzione.

TITOLO IV.

Arrivi dall'aria.

Art. 39.

Ogni aeromobile, sia italiano che straniero, proveniente dal Regno o dalle altre Colonie italiane o dall'estero, o diretto nel Regno o nelle altre Colonie italiane o all'estero, deve discendere e partire da uno degli aeroporti doganali stabiliti per il compimento dei riscontri ed operazioni doganali prescritti.

Agli effetti del manifesto di arrivo e di partenza i comandanti di ogni aeromobile debbono sottostare alle formalità richieste per i capitani di navi mercantili e sono soggetti agli obblighi doganali stabiliti per questi.

Gli aeromobili militari, agli effetti del manifesto delle merci arrivate e partite, sono assimilati alle navi da guerra.

TITOLO V.

Importazione ed esportazione.

Art. 40.

Le merci destinate all'importazione od all'esportazione debbono essere dichiarate a norma dell'articolo 9.

Per l'applicazione dei diritti di confine alle merci ammesse a godere di uno speciale trattamento debbono essere presentati, unitamente alla dichiarazione, i documenti che a tal fine saranno prescritti dal Ministro per le colonie.

Art. 41.

Quando la merce destinata all'importazione sia stata rilasciata a dazio sospeso, in attesa della presentazione della bolletta di esportazione rilasciata dalla dogana del Regno o delle altre Colonie italiane, prescritta dall'art. 4 del R decreto 30 giugno 1927, n. 1259, e questa non sia dall'importatore presentata nel termine di quattro mesi, la dogana incamera definitivamente il deposito senza che ciò possa dar luogo a gravame sia in via amministrativa che in via giudiziaria. Il termine di mesi quattro è portato a mesi sei quando si tratti di merci provenienti dalle altre Colonie italiane.

Non è ammesso il dazio sospeso in attesa della produzione della fattura o di altri documenti equipollenti per l'accertamento del valore della merce.

Art. 42.

Per le merci destinate all'esportazione per via di terra la dogana prescrive sulla bolletta la via da percorrere ed il tempo per raggiungere il confine; per quelle destinate all'esportazione per via di mare l'imbarco deve aver luogo immediatamente dopo la consegna della bolletta.

Non si restituiscono i diritti di esportazione pagati, anche quando l'esportazione delle merci non avesse effetto, salvo il caso in cui l'esportazione non abbia potuto aver luogo per causa di forza maggiore accertata dal capo della dogana.

TITOLO VI.

Spedizioni di merci da una ad altra dogana ed in transito.

Art. 43.

La spedizione da una ad altra dogana delle merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane prima del pagamento dei diritti di confine è vincolata all'obbligo della dichiarazione secondo le norme dell'articolo 9.

Se il trasporto avviene per via di terra, è rilasciata la bolletta di cauzione, dalla quale deve risultare la dogana a cui le merci sono destinate, e il proprietario, o chi per esso, deve prestare garanzia per la loro integrale presentazione nel tempo stabilito nella stessa bolletta.

Se il trasporto avviene per via di mare, la bolletta di cauzione è rilasciata quando il bastimento è di portata non superiore alle trenta tonnellate; per i bastimenti di portata superiore la bolletta di cauzione è sostituita dal lasciapassare per merci estere.

La garanzia per il rilascio della bolletta di cauzione deve corrispondere all'ammontare dei diritti di confine ed al massimo delle ammende e delle multe stabilite per il caso di mancata presentazione delle merci alla dogana di destinazione.

È in facoltà della dogana di apporre speciali contrassegni ai colli di merci spedite con bolletta di cauzione.

Art. 44.

Non è ammessa la spedizione da una ad altra dogana delle merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane, per la importazione delle quali sia prescritta l'osservanza di speciali discipline, se il proprietario o chi per esso non abbia provato di avervi ottemperato.

Art. 45.

Entro quindici giorni dall'arrivo delle merci alla dogana cui sono destinate, il proprietario od il suo rappresentante deve dichiararne la destinazione doganale.

Se dalla visita non risultano irregolarità la dogana rilascia un certificato di scarico, il quale libera dagli obblighi contratti con la bolletta di cauzione.

Se i colli giungono alterati o se dalla visita risultano differenze in confronto della bolletta di cauzione, la dogana sospende la consegna del certificato di scarico o lo limita ai colli riscontrati regolari, redigendo verbale per gli altri.

Art. 46.

Le norme stabilite per la spedizione da una ad altra dogana di merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane soggette a diritti di confine debbono eseguirsi anche per le merci che attraversano il territorio della Colonia; il certificato di scarico, però, non può essere rilasciato se non sia anche provata l'uscita delle merci dalla linea doganale.

L'uscita per via di mare delle merci in transito può aver luogo soltanto su bastimenti di portata superiore alle trenta tonnellate.

Art. 47.

La spedizione di merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane da una ad altra dogana può essere mutata in transito e la spedizione in transito può essere cambiata in qualsiasi altra destinazione doganale.

TITOLO VII.

Depositi doganali.

Art. 48.

Le merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane soggette a diritti di confine sono ammesse al deposito o sotto diretta custodia della dogana, od in magazzini di proprietà privata approvati dal direttore dei servizi doganali della Colonia. Il governatore, con suo decreto, può escludere dal deposito alcune determinate qualità di merci.

I Municipi, gli Enti e le Società commerciali, od anche i privati che vogliono esercitare magazzini generali, adibiti alla custodia delle merci ed al rilascio delle fedi di credito e di deposito, possono esservi autorizzati con decreto del governatore, che determinerà le condizioni per l'amministrazione del magazzino generale e per la garanzia del pagamento dei diritti di confine.

Quando si verifichi il caso previsto dall'articolo 6, il governatore stabilisce quali merci debbano essere assunte in deposito dalla dogana.

Art. 49.

Le merci di cui si voglia fare l'introduzione in deposito debbono essere dichiarate per iscritto e visitate secondo le norme stabilite al titolo I.

Per le merci introdotte in deposito, la dogana rilascia una bolletta comprovante l'eseguita operazione; in caso di smarrimento della bolletta le merci possono essere consegnate previa cauzione.

Art. 50.

Le merci sotto la diretta custodia della dogana possono rimanere in deposito sei mesi dal giorno della introduzione. Il governatore può prorogare detto termine di altri sei mesi.

Le merci non ritirate entro questi termini sono considerate come abbandonate.

La dogana non risponde delle avarie e dei deperimenti naturali delle merci depositate, nè dei casi di forza maggiore; i diritti di magazzinaggio sono però dovuti anche per le merci che si trovino avariate.

Art. 51.

Per le merci che si introducono nei magazzini di proprietà privata deve essere prestata cauzione per i diritti di confine, le ammende, le multe e le spese. La cauzione può essere data in contanti od in titoli di rendita al portatore o con garanzia solidale di due o più persone delle quali sia dal ricevitore della dogana riconosciuta la solvibilità.

I titoli di rendita si valutano al corso medio ufficiale del semestre precedente, diminuito del 10 per cento.

Il proprietario ha facoltà di custodire le merci come meglio crede senza ingerenza della dogana.

La proprietà delle merci per tuttociò che riguarda il deposito, i diritti di confine, le ammende, le multe e le spese, è presunta di pieno diritto nell'intestatario del magazzino fino a quando le merci non siano state estratte dal deposito.

Il trasferimento delle merci dai magazzini di un negoziante a quelli di un altro deve essere preceduto dalla dichiarazione di entrambi.

I magazzini privati devono essere chiusi a doppia chiave, una delle quali deve rimanere in possesso della dogana.

Il negoziante che personalmente, o per mezzo dei suoi agenti, contravviene alle condizioni stabilite nell'atto di concessione del deposito, è privato per tre anni dal beneficio del deposito nei magazzini di proprietà privata.

Art. 52.

Per alcune merci soggette a calo di giacenza e depositate nei magazzini di proprietà privata è concesso, nella liquidazione dei diritti di confine, un abbuono proporzionale annuo a titolo di calo naturale.

Le specie delle merci ammesse all'abbuono e la misura di questo sono stabilite con decreto del Ministro per le colonie.

L'abbuono è accordato solo quando le deficienze realmente sussistano, e viene liquidato per mese maturato proporzionalmente al periodo di giacenza.

Art. 53.

La dogana esercita continua vigilanza sui magazzini di proprietà privata, compie verificazioni ordinarie ogni due anni e può sempre procedere a verificazioni straordinarie.

La spesa delle verificazioni ordinarie è a carico dell'esercente il deposito; quella delle straordinarie è a carico dell'esercente nel solo caso in cui si constati una differenza di qualità o di quantità superiore al due per cento oltre i cali di tolleranza.

Art. 54.

Le merci immesse in deposito possono ricevere qualsiasi destinazione doganale e possono ricevere destinazioni doganali differenti anche se siano contenute in uno stesso collo.

Art. 55.

Per estrarre le merci dal deposito il proprietario deve fare la dichiarazione scritta, osservate le norme stabilite dall'articolo 9.

Art. 56.

I magazzini generali rispondono verso l'Erario dei diritti dovuti sopra le merci di cui assumono il deposito.

Art. 57.

Il governatore può concedere a corpi morali od a privati l'istituzione di depositi franchi lungo la linea di confine a condizione che i locali presentino sufficienti garanzie contro possibili frodi.

I depositi franchi sono considerati fuori della linea doganale.

TITOLO VIII.

CABOTAGGIO.

Art. 58.

Le merci di produzione della Colonia, o che furono in Colonia sottoposte al pagamento dei diritti di confine, spedite per la via di mare da un punto all'altro della costa, conservano la loro nazionalità purchè non tocchino territorio estero, metropolitano o di altre Colonie italiane.

Il Ministro per le colonie può permettere che, sotto determinate condizioni, le merci tocchino porti esteri, metropolitani o di altre Colonie italiane senza perdere la nazionalità.

Art. 59.

Per la spedizione delle merci in cabotaggio è dato un lasciapassare che indica la qualità e la quantità delle merci, le marche ed i numeri dei colli, la dogana di reingresso ed il termine nel quale la reintroduzione deve aver luogo.

I colli devono essere piombati se la dogana lo esige.

Per le merci sottoposte a speciali divieti od a diritti di esportazione, di uscita, di sanità od altri, che superino complessivamente le lire cento, il lasciapassare è sostituito da bolletta di cauzione.

Gli agenti preposti alla vigilanza doganale attestano sul lasciapassare o sulla bolletta di cauzione l'avvenuto imbarco delle merci.

Art. 60.

Le merci spedite in cabotaggio sono considerate come estere quando la dogana di reingresso non ne riconosca l'identità di fronte alle indicazioni del documento che le scorta, o quando il termine indicato per la reintroduzione sia scaduto da oltre tre mesi, a meno che la mancata reintroduzione entro tale termine non sia imputabile a causa di forza maggiore debitamente comprovata.

Le merci in cabotaggio presentate alla dogana di destinazione senza bolletta o con bolletta mancante delle attestazioni d'imbarco sono parimenti considerate come estere, a meno che l'interessato non fornisca le prove della esistenza del documento o dell'avvenuto imbarco.

TITOLO IX.

VIGILANZA NEL TERRITORIO DELLA COLONIA.

Art. 61.

Con decreti del governatore possono essere stabilite discipline speciali per la legittimazione doganale di determinate merci nell'interno della Colonia.

Art. 62.

Le guardie di finanza o, in mancanza di esse, gli altri agenti della forza pubblica, per scopi di vigilanza doganale, possono visitare di giorno i depositi delle merci sottoposte a discipline speciali a' sensi dell'articolo 61, e possono entrare in tutti i luoghi dichiarati pubblici dalla legge, quando si tratti di sequestrare merci di contrabbando continuamente perseguitate.

Alle visite ed alle perquisizioni in tempo di notte deve sempre assistere un ufficiale di polizia giudiziaria.

Nei luoghi non contemplati dal presente articolo, le visite e le perquisizioni, sia di giorno che di notte, non possono parimenti essere eseguite senza l'assistenza di un ufficiale di polizia giudiziaria.

TITOLO X.

CONTRABBANDO E CONTRAVVENZIONI.

CAPITOLO 1°.

Art. 63.

Sono considerate in contrabbando le merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane comunque sottratte al pagamento dei diritti di confine o delle quali comunque si tenti la sottrazione a tale pagamento.

La sottrazione al pagamento dei diritti è sempre considerata come avvenuta o tentata per le merci:

a) importate per terra in tempo di notte e per vie non permesse, deviate dal cammino o scaricate innanzi di giungere alla prima dogana, eccezione fatta per i luoghi e per i casi autorizzati dal governatore;

b) scaricate di notte nei porti o nelle spiaggie senza permesso della dogana;

c) trovate sui bastimenti che rasentano il lido, gettano l'àncora od approdano nei punti dove non sono dogane. Per i bastimenti con carico di generi di privativa, sono considerati punti dove non sono dogane i porti e le rade non autorizzati a riceverli;

d) trovate su bastimenti dai quali si tenti di scaricare o si faccia scarico o trasbordo in luoghi non permessi;

e) trovate su bastimenti di portata non superiore a cento tonnellate, diretti ad un porto della Colonia, mancanti di manifesto;

f) di proibita importazione od esportazione trovate su bastimenti di portata non superiore a duecento tonnellate, ovunque destinati, che abbiano gettato l'àncora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima senza plausibili ragioni;

g) riesportate od in transito, imbarcate su bastimenti di portata inferiore a trenta tonnellate;

h) presentate alla dogana in sostituzione di merci della Colonia spedite in cabotaggio;

i) levate dalla dogana senza bolletta o con bolletta nella quale non siano comprese;

k) destinate all'estero od a porti italiani o delle altre Colonie italiane od a porti della Colonia stessa, le quali manchino del documento doganale o non si trovino sul bastimento al momento della partenza;

l) rinvenute sulle persone, nei bagagli, nelle vetture, nascoste nei colli, nelle suppellettili od in mezzo ad altri generi, in modo da far presumere il proposito di sottrarle alla visita doganale;

m) trovate nei magazzini doganali di proprietà privata e non annotate sui registri;

n) introdotte nei depositi franchi quando per le disposizioni che ne regolano la materia ne siano escluse;

o) sottoposte a speciali vincoli nel territorio della Colonia e trovate sfornite dei documenti di legittimazione.

Sono anche considerate di contrabbando le merci di produzione della Colonia o che furono in Colonia sottoposte al pagamento dei diritti di confine, soggette a dazi e diritti di uscita, di sanità, od altri, delle quali si faccia o si tenti la esportazione senza presentarle alla dogana o di cui sia stata eseguita la spedizione in cabotaggio senza la bolletta di cauzione quando sia prescritta.

Art. 64.

Le merci estere, metropolitane o delle altre Colonie italiane indrototte senza il pagamento dei diritti di confine colte in qualsiasi punto del territorio della Colonia, se perseguitate continuamente ed anche non perseguitate continuamente purchè risulti avvenuta l'introduzione, sono considerate di contrabbando.

Quando si possa avere la prova certa dell'introduzione in Colonia di merci estere, metropolitane e delle altre Colonie italiane senza il pagamento dei diritti di confine, si procede per contrabbando a carico degli autori della illecita introduzione anche se non sia possibile il sequestro della merce.

Art. 65.

Il colpevole di contrabbando è punito la prima volta col pagamento di una multa corrispondente al triplo dei diritti di confine dovuti, la seconda volta col sestuplo e successivamente col decuplo, salva la facoltà al Tribunale di applicare l'art. 203 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica approvato con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497.

In tutti i casi di contrabbando la merce è sottoposta a confisca, e sono pure sottoposti a confisca i bastimenti, le barche, i veicoli, le bestie e qualunque altro mezzo appositamente adoperato per trasportarla, purchè vi sia proporzione tra la cosa contrabbandata ed il mezzo di trasporto adoperato.

Art. 66.

Le multe stabilite dall'articolo precedente sono applicate nella misura del massimo ed i colpevoli sono inoltre puniti con la reclusione da tre a cinque anni, quando il contrabbando è tentato o compiuto a mano armata, od in unione di tre o più persone quantunque non armate; con sottrazione di bolli da pubblici uffici, contraffazioni di contrassegni od altra falsificazione tendente a nascondere la provenienza della merce; con corruzione anche semplicemente tentata di pubblici funzionari od agenti.

Art. 67.

Le multe stabilite pel contrabbando si applicano a ciascuno degli autori, dei cooperatori e di coloro che con o senza precedente accordo con gli autori ricettano, nascondono oggetti di contrabbando o si intromettono per la loro vendita.

Le pene restrittive della libertà personale si applicano nei casi di concorso di più persone nello stesso reato secondo le norme stabilite dal Codice penale.

Art. 68.

Il pubblico funzionario od agente che sia recidivo o reiteratore di più contrabbandi, oltrechè con le pene pecuniarie, di cui all'art. 65, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ed incorre nella destituzione.

Qualora poi abbia partecipato ad alcuno dei reati contemplati dall'art. 66, è punito col massimo delle pene ivi stabilite, ed incorre, oltrechè nella destituzione, nell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Art. 69.

Quando col reato di contrabbando concorrono i reati di falso, di resistenza alla forza pubblica, di omicidio, di ferimento o di altre offese alle persone, le pene stabilite dal Codice penale per questi reati sono applicate nella misura del massimo.

Art. 70.

Chiunque in qualsiasi modo esporta merce della quale sia vietata l'esportazione, o, se questa fu permessa in quanto la merce era destinata nel Regno o nelle altre Colonie italiane, non la importa in Italia o nelle altre Colonie italiane nei termini stabiliti, o soltanto tenta di esportarla o deviarla, è punito con la reclusione fino a sei mesi e con la multa fino a lire diecimila oltre la confisca della merce. Qualora non sia possibile la confisca della merce, sarà dovuta una somma corrispondente al valore che la merce stessa aveva nel momento dell'esportazione.

Nello stesso modo è punito chiunque trasgredisca le disposizioni relative ai divieti di importazione.

Art. 71.

L'azione per il contrabbando e quella per infrazione ai divieti di esportazione e di importazione si prescrive in cinque anni. Un nuovo contrabbando od una nuova infrazione ai divieti suddetti od un atto di procedura interrompe la prescrizione.

CAPITOLO 2°.

Delle contravvenzioni.

Art. 72.

Sono sottoposti ad una ammenda da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto di bordo ed i documenti del carico, purchè non siano applicabili le pene del contrabbando;

b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti incaricati della vigilanza doganale;

c) che tentano di partire senza il permesso della dogana;

d) che senza giustificato motivo abbiano gettato l'àncora o stiano alla cappa nella zona doganale marittima, salvo il disposto della lettera *f*) dell'art. 63.

Art. 73.

Per le differenze in confronto delle indicazioni del manifesto del carico i capitani sono sottoposti:

a) ad una ammenda non minore dei diritti di confine, nè maggiore del triplo, per ogni collo non annotato. Se i colli hanno le stesse marche e cifre numeriche di altri annotati nel manifesto, si considerano come non annotati quelli soggetti a diritti maggiori;

b) ad ammenda non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento, per ogni collo segnato al manifesto e non rinvenuto;

c) ad una ammenda non minore di lire cinquanta, nè maggiore di lire trecento, per le differenze sul carico alla rinfusa. Non sono punibili le eccedenze che non oltrepassano il dieci per cento e le mancanze che non superano il cinque per cento.

Art. 74.

Sono sottoposti ad una ammenda da lire venti a lire cento i capitani:

a) che ancorano i bastimenti in punti diversi da quelli ad essi assegnati;

b) che non presentano alla dogana nel termine stabilito il manifesto;

c) che nei luoghi dove è autorizzato l'approdo compiono operazioni d'imbarco, di sbarco o di trasbordo di merci senza averne avuto il permesso.

Art. 75.

Per le differenze di qualità, di quantità o di valore in confronto della dichiarazione qualunque sia la destinazione doganale della merce, è dovuta una ammenda non minore del quinto, nè maggiore di due volte i diritti che si sarebbero sottratti o potuti sottrarre con la fatta dichiarazione. Per le differenze di quantità non eccedenti il cinque per cento non si fa luogo ad applicazione di ammenda.

Art. 76.

Le differenze riscontrate sulle merci spedite con bolletta di cauzione sono punite:

a) con una ammenda non inferiore del decimo nè maggiore dell'intera differenza dei diritti di confine, se è trovata una quantità maggiore o minore di quella indicata nella bolletta di cauzione;

b) con una ammenda non minore dei diritti di confine nè maggiore del triplo sulle merci non rinvenute, se è trovata differenza di qualità in confronto delle merci descritte nella bolletta di cauzione.

Se le merci erano destinate al transito ed invece di quelle descritte nella bolletta se ne trovassero altre soggette a dazi o diritti di uscita, è inoltre dovuta una ammenda da una a tre volte i detti dazi o diritti gravanti sulle merci trovate.

Art. 77.

Per la mancata presentazione alla dogana di destinazione delle merci spedite con bolletta di cauzione, è dovuta una ammenda non minore del decimo nè maggiore del doppio dei diritti di confine, di quelli di uscita e di visita sanitaria dovuti, senza pregiudizio delle altre eventuali maggiori pene.

Art. 78.

Quando in seguito alla verificazione dei magazzini di proprietà privata si riscontrano differenze di quantità eccedenti il due per cento oltre i cali di tolleranza, si applica una ammenda non minore della metà, nè maggiore del triplo dei diritti dovuti sulle merci eccedenti o mancanti.

Per i colli mancanti si applica una ammenda da una a tre volte i diritti di confine corrispondenti, purchè non si tratti di contrabbando.

Art. 79.

Per il trasporto da una merce all'altra o da un collo all'altro di contrassegni applicati dalla dogana, per la contraffazione di essi, per l'apposizione di marche di fabbrica atte a trarre in inganno sulla origine della merce, è applicata una ammenda non minore di lire cinquanta nè maggiore di lire cinquecento, senza pregiudizio delle altre pene che siano del caso.

Art. 80.

La presentazione di fatture o di altri documenti commerciali falsi od alterati in guisa da trarre in inganno la dogana sull'applicazione dei dazi doganali ed eventuali diritti in genere, è punita con una ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila senza pregiudizio della applicazione delle pene speciali stabilite per il contrabbando e per le contravvenzioni, nè di quelle comminate dal Codice penale.

Art. 81.

La omessa dichiarazione di tabacchi lavorati portati da viaggiatori è punita con l'ammenda non minore di lire venticinque nè maggiore di lire trecento.

Art. 82.

Per qualunque contravvenzione al disposto del presente ordinamento non punita con ammenda speciale è dovuta dai contravventori una ammenda non minore di lire venti nè maggiore di lire cinquecento.

Art. 83.

L'azione per le contravvenzioni si prescrive in due anni.

Una nuova contravvenzione punibile con una pena uguale o più grave od un atto di procedura interrompono la prescrizione.

CAPITOLO 3°.

Disposizioni comuni al contrabbando ed alle contravvenzioni.

Art. 84.

L'applicazione delle ammende, delle multe e delle pene restrittive della libertà personale non dispensa dal pagamento dei diritti di confine quando siano dovuti.

Art. 85.

Gli agenti doganali possono arrestare i contravventori alle disposizioni del presente ordinamento in caso di flagranza, quando concorra altro reato punito dalle leggi con pene restrittive della libertà personale.

Essi possono però trattenere il contravventore, se non è conosciuto, finchè non abbia provata la sua identità, e se è straniero, fino a che non abbia dato cauzione per le ammende, le multe e le spese, se all'uopo non basti la merce sequestrata e non sia passibile di confisca.

Gli agenti doganali indigeni non possono arrestare nè trattenere un cittadino italiano o straniero, anche in caso di flagranza, se non col concorso di un agente doganale o di pubblica sicurezza italiano o di un carabiniere Reale, salvo che nessuno di questi si trovi sul luogo.

Art. 86.

Gli agenti debbono condurre i contravventori, le merci ed i mezzi di trasporto presi in contravvenzione, alla più vicina dogana od al più vicino magazzino delle privative e, ove non lo consentano le distanze, anche agli uffici od alle brigate delle guardie di finanza o dei carabinieri, per la redazione del processo verbale preliminare.

Il processo verbale preliminare, fatto in due esemplari, deve contenere la descrizione dei fatti avvenuti con tutte le circostanze di tempo e di luogo, nonchè la indicazione della qualità, quantità e valore della merce in contestazione. Il processo verbale preliminare deve, previa lettura, essere sottoscritto dagli agenti e dal contravventore. Ove il contravventore non sappia o si rifiuti di sottoscrivere, si procederà con l'assistenza di due testimoni.

Uno degli originali del processo verbale preliminare deve essere inviato, dall'ufficio che ha ricevuto in consegna le merci ed i mezzi di trasporto, alla dogana principale alla quale spetta la gestione del contesto, la redazione del verbale definitivo e la eventuale denuncia al Tribunale.

Quando esiste il verbale preliminare questo andrà sempre unito al verbale definitivo e ne farà parte integrante a tutti gli effetti.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Il proprietario od il conduttore può chiedere la restituzione delle merci depositando una somma uguale al loro valore, salvo che non sia necessario ritenerle per l'istruzione del processo.

Se le merci od i mezzi di trasporto sono soggetti a deperimento o sono di difficile o dispendiosa conservazione, la dogana può procedere alla vendita di essi col permesso dell'Autorità giudiziaria.

Art. 87.

Spetta al Tribunale competente per territorio di giudicare per il contrabbando e per le contravvenzioni doganali a' termini del secondo comma dell'art. 11 dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e per la Cirenaica, approvato con R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497, salvo il disposto degli articoli 141 e 142 dello stesso ordinamento.

Art. 88.

Qualora il contravventore non possa pagare le ammende o le multe prescritte, queste saranno rispettivamente commutate in arresto od in reclusione da tre a sei mesi, estensibili ad un anno per i recidivi, calcolando un giorno per ogni cinquanta lire dell'ammenda o della multa non pagata.

Sempre in caso d'insolvenza le pene pecuniarie possono essere convertite in prestazione di lavoro per l'esecuzione di opere di pubblica utilità, secondo le norme stabilite negli articoli 207 e 208 dell'ordinamento giudiziario vigente per la Tripolitania e per la Cirenaica.

Art. 89.

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, di cui all'art. 163 del Codice penale, non è applicabile alle pene pecuniarie comminate dal presente ordinamento per il contrabbando e per le contravvenzioni.

Art. 90.

Prima dell'apertura del dibattimento in primo grado il contravventore, con domanda che deve ritenersi irrevocabile, può chiedere che l'applicazione dell'ammenda sia fatta dall'Autorità amministrativa, sempre chè il fatto non sia punibile con pene restrittive della libertà personale.

La domanda per la decisione amministrativa deve essere accompagnata dal deposito della somma richiesta a garanzia dei diritti di confine, delle ammende e delle spese.

È competente a decidere in sede amministrativa il direttore dei servizi doganali della Colonia se il massimo dell'ammenda applicabile non supera lire cinquemila, ed il governatore in tutti gli altri casi; la decisione si estende alla confisca delle merci, ai dazi ed alle spese.

Se la contravvenzione è talmente connessa con un reato comune che la prova dell'uno costituisca la prova dell'altro, il giudizio è rimesso prima al magistrato competente per il reato comune.

Art. 91.

Le somme esatte per pene pecuniarie, dopo prelevate le spese, saranno ripartite giusta quanto è praticato nel Regno, e con le medesime limitazioni.

Art. 92.

Le disposizioni del presente ordinamento sono applicabili alle contravvenzioni ed al contrabbando riguardanti i generi costituenti oggetto di monopolio in quanto non siano contrarie alle disposizioni che regolano i monopoli in Colonia.

Art. 93.

Le Autorità amministrative e le forze di terra e di mare possono essere richieste della loro cooperazione per l'esecuzione del presente ordinamento.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 382.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ceves e Tunes ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vipiteno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1931, n. 1383, col quale i comuni di Ceves e Tunes sono stati aggregati al comune di Vipiteno;

Vista la deliberazione del podestà del comune di Vipiteno, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Vipiteno funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del presidente e dell'avvocato generale presso la sezione di Corte d'appello di Trento;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Ceves e Tunes sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Vipiteno è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Vipiteno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 68. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 383.

Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bonzo e Forno Alpi Graie ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Groscavallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° dicembre 1927, n. 2346, col quale i comuni di Bonzo, Forno Alpi Graie e Groscavallo venivano riuniti in un solo comune denominato Groscavallo;

Vista la deliberazione del 27 giugno 1931 di detto comune di Groscavallo con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Groscavallo funzioni un solo ufficio di conciliazione;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;

Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Bonzo e Forno Alpi Graie sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di Groscavallo è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Groscavallo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 69. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 384.

Soppressione dell'ufficio di conciliazione esistente in Mondovì-Piazza ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nel capoluogo del comune di Mondovì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la deliberazione del podestà del comune di Mondovì con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di Mondovì funzioni un solo ufficio di conciliazione; e che quindi venga soppresso l'ufficio di conciliazione esistente nella sezione di Mondovì-Piazza;

Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'ufficio di conciliazione esistente in Mondovì-Piazza (sezione del comune di Mondovì) è soppresso e la circoscrizione dell'ufficio esistente nel capoluogo del comune di Mondovì e precisamente nella sezione Breo e dei Piani, è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di Mondovì.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1932 *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 70. — MANCINI.

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 385.
Soppressione degli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pramollo ed Inverso Porte ed estensione della circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Germano Chisone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1928, n. 971, col quale i comuni di San Germano Chisone, Pramollo ed Inverso Porte venivano riuniti in un solo comune con capoluogo « Germano Chisone » ora San Germano Chisone;
Vista la deliberazione del 26 ottobre 1928 di detto Comune, con la quale si chiede che per tutto il territorio del comune di San Germano Chisone funzioni un solo ufficio di conciliazione;
Visti i pareri favorevoli del primo presidente e del procuratore generale presso la Corte d'appello di Torino;
Visti gli articoli 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261 e 1 del relativo regolamento 26 dicembre stesso anno, n. 728;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli uffici di conciliazione degli ex comuni di Pramollo ed Inverso Porte sono soppressi e la circoscrizione dell'ufficio esistente nell'ex comune di San Germano Chisone è estesa a tutto il territorio dell'attuale comune di San Germano Chisone.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 aprile 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 71. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1932.
Soppressione di alcune delegazioni di spiaggia.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto 20 dicembre 1923, n. 3235, che stabilisce la nuova circoscrizione territoriale della Marina mercantile;
Visto l'art. 10 del R. decreto-legge 16 luglio 1924, n. 1358;
Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1931, registrato alla Corte dei conti il 21 successivo, al registro n. 7 Marina mercantile, foglio n. 248, col quale è stata variata la denominazione di alcuni uffici marittimi e delegazioni di spiaggia;
Riconosciuta la opportunità d'introdurre alcune varianti alla circoscrizione territoriale della Marina mercantile in relazione alle mutate esigenze dei traffici marittimi ed ai cambiamenti verificatisi nelle condizioni locali di talune delegazioni di spiaggia;

Decreta:

Sono soppresse le delegazioni di spiaggia di:
Fuscaldo, nel circondario e compartimento marittimo di Pizzo, ed i relativi servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Paola;
S. Ferdinando Rosarno, Bovalino, Gioiosa Jonica, nel circondario e compartimento marittimo di Reggio Calabria, ed i relativi servizi aggregati rispettivamente alle delegazioni di spiaggia di Gioia Tauro, Bianco e Roccella Jonica;
Badolato, nel circondario di Cotrone, compartimento marittimo di Reggio Calabria, ed i servizi aggregati alla delegazione di spiaggia di Soverato.

La denominazione delle sotto indicate delegazioni di spiaggia viene variata come appresso:
Torre Cesarea (Nardò), nel circondario e compartimento marittimo di Taranto, in « Torre Cesarea »;
Castro, nel circondario e compartimento marittimo di Brindisi, in « Castro (Vaste) »;
Torre Pelosa, nel circondario e compartimento marittimo di Bari, in « Torre Pelosa (Triggiano) »;
Acitrezza, nel circondario e compartimento marittimo di Catania, in « Aci Castello »;
Porto S. Nicolò, nel circondario di Porto Torres, compartimento marittimo di La Maddalena, in « Porto S. Nicolò dell'Argentiera ».

Il presente decreto, che entrerà in vigore con la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2705)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1932.
Riconoscimento della Cassa rurale di risparmio e prestiti di Brez (Trento).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;

Veduto il R. decreto 27 settembre 1929, n. 1663, che assegna al Ministero dell'agricoltura e delle foreste i servizi concernenti le Casse rurali;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa rurale di risparmio e prestiti di Brez, consorzio economico a garanzia illimitata, con sede in Brez (Trento) costituita con atto in data 24 giugno 1928 depositato presso il Regio tribunale civile e penale di Trento e debitamente iscritta nei registri consorziali esistenti presso detto Tribunale, è riconosciuta regolarmente costituita e autorizzata a funzionare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 8 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

(2693)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.
Autorizzazione alla Banca agricola commerciale del Mezzogiorno ad assorbire il Banco Abruzzese in Teramo.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visti i Regi decreti 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, numeri 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Società anonima « Banca agricola commerciale del Mezzogiorno », con sede in Napoli, è autorizzata ad assorbire la Società anonima « Banco Abruzzese », con sede in Teramo, ed a sostituirsi nelle filiali da questo esercitate. Saranno chiuse le dipendenze coesistenti sulle piazze di: Alanno, Aquila, Atessa, Capestrano, Campli, Caramanico, Casalbordino, Castelli, Castelvecchio Subequo, Celano, Colledimacine, Colonnella, Fara S. Martino, Gessopalena, Gissi, Lanciano, Montazzoli, Montesilvano Spiaggia, Ortona dei Marsi, Ortona a Mare, Palombaro, Penne, Pescara, Pescina, Roccascalegna, Roseto degli Abruzzi, San Buono, San Vito Chietino, Scerni, Torricella Peligna, Tortoreto Stazione, Vasto, Villa S. Maria, Vittorito, Teramo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ACERBO.

(2703)

DECRETO MINISTERIALE 25 aprile 1932.
Inclusione del coniglio selvatico tra gli animali nocivi ed autorizzazione alla caccia e cattura della specie medesima.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;
Udita la Commissione venatoria centrale;

Decreta:

Il coniglio selvatico viene annoverato tra gli animali nocivi.
La caccia e cattura della specie medesima, in tempo di divieto, sono, pertanto, regolate dall'art. 76 del surricordato testo unico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 aprile 1932 - Anno X

p. *Il Ministro*: MARESCALCHI.

(2706)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-23364.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla sig.a Cristina Sonc fu Antonio, nata a Capriva (Sesana) il 23 marzo 1901 e residente a Trieste, Hôtel della Ville, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Soni »;
Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;
Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Cristina Sonc è ridotto in « Soni ».
Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:
Claudio di Cristina, nato il 3 aprile 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1449)

N. 11419-24354.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Natale Soric di Vinçenzo, nato a Muggia il 19 dicembre 1893 e residente a Trieste, Guardiella n. 855, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sorini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Natale Soric è ridotto in « Sorini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Vidali in Soric di Giovanni, nata il 26 marzo 1897, moglie;
2. Libera di Natale, nata il 10 dicembre 1920, figlia;
3. Umberto di Natale, nato il 10 giugno 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1450)

N. 11419-27084.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata per il sig. Giuseppe Sosic fu Maria, nato a Trieste il 14 marzo 1918 e residente a Trieste, via dell'Istituto n. 29, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza dell'interessato quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Sosic è ridotto in « Sossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al tutore dell'interessato sig. Pietro Malalan nei modi previsti ai nn. 2 e 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1451)

N. 11419-22964.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Sosic fu Luca ved. Almann, nata a Trieste il 23 gennaio 1877 e residente a Trieste, Villa Opicina n. 157, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Sossi-Almani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Sosic ved. Almann sono ridotti in « Sossi-Almani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giuseppe fu Giuseppe, nato il 29 luglio 1912, figlio;
2. Maria fu Giuseppe, nata l'8 luglio 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1452)

N. 11419-22377.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bortolo Sossich fu Antonio, nato a Trieste il 23 agosto 1863 e residente a Trieste, Roiano, Moreri n. 132, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bortolo Sossich è ridotto in « Sossi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1453)

N. 11419-22375.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mario Sossich di Bartolomeo, nato a Trieste l'11 aprile 1889 e residente a Trieste, Roiano, Moreri n. 125, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sossi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mario Sossich è ridotto in « Sossi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Lidia Sillani in Sossich fu Vittorio, nata il 22 novembre 1899, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1454)

N. 11419-1971-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gregoric Zaira fu Maddalena, nata a Trieste il 5 aprile 1917 e residente a Trieste, Androna Gusion n. 4, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Solidea fu Maddalena, nata il 2 giugno 1920, sorella.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1523)

N. 11419-1972-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.a Gregoric Giovanna di Antonio, nata a Dvori il 16 aprile 1898 e residente a Trieste, Barcola n. 869, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Aldo di Giovanna, nato il 3 aprile 1922, figlio;
2. Giuseppe di Giovanna, nato il 23 marzo 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1524)

N. 11419-1973-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Maria Udovich fu Giovanni vedova Gregoric, nata a Covedo il 13 aprile 1870 e residente a Trieste, San Sabba n. 344, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maria fu Giuseppe, nata il 1° ottobre 1911, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1525)

N. 11419-1974-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato ai sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecu-

zione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Teresa Raguzic fu Giovanni vedova Gregoric, nata a Trieste il 5 novembre 1862 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Inf. n. 672, sono restituiti nella forma italiana di « Ragusi-Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1526)

N. 11419-1975-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gergic Maria di Luigi, nata a Sesana il 1° agosto 1905 e residente a Trieste, via Maiolica n. 5, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1527)

N. 11419-1976-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gergic Anna di Luigi, nata a Sesana il 13 luglio 1909 e residente a Trieste, via Ireneo della Croce n. 6, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1528)

N. 11419-1977-29-V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Gergic Antonio fu Mattia, nato a Berie il 13 maggio 1883 e residente a Trieste, via del Lloyd, 3, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Paola Gergic nata Kostnapfel fu Francesco, nata il 5 febbraio 1884, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 18 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1529)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO

Riconoscimento della personalità giuridica di Associazioni religiose.

Con R. decreto del 25 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1932, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Casa, con sede in Roma, via Aurelia 170, della Congregazione delle Suore di S. Carlo in Nancy ed è stato autorizzato il trasferimento a favore della Casa anzidetta di alcuni immobili ora intestati alla Società fondiaria di Frascati.

Con R. decreto del 28 gennaio 1932, registrato alla Corte dei conti il 6 febbraio 1932, è stato concesso il riconoscimento della personalità giuridica della Provincia Lombarda, con sede in Milano, via Canova 4, dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi.

Con Regi decreti del 1° febbraio 1932, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Suore della Carità, sotto la protezione di S. Vincenzo de' Paoli, con Casa madre in Roma, via Santa Maria in Cosmedin, n. 2, ed autorizzato l'Istituto medesimo ad acquistare dai signori Gargana cav. Ettore ed Inesi Aurora ved. Gargana un immobile sito in Civitavecchia per il prezzo di L. 480.000; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero delle Benedettine Vallombrosiane, detto dello Spirito Santo, con sede in Firenze,

frazione Rovezzano, via Varlungo, ed autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo di alcuni immobili.

Con Regi decreti del 1° febbraio 1932, registrati alla Corte dei conti il 15 febbraio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Collegio degli Oblati Missionari di Rho; è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'Istituto delle Povere Figlie delle Sacre Stimmate (Stimmatine) con Casa Generalizia in Firenze (Galluzzo, via del Podestà, 70).

Con R. decreto dell'8 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa in Torino, corso Regina Margherita, n. 6, della Congregazione delle Piccole Suore dell'Assunzione infermiere dei malati poveri a domicilio ed è stato autorizzato il trasferimento alla Casa stessa degli stabili di cui è già in possesso ed ora intestati a Di Fadate di San Giorgio nob. Genoveffa Carolina Maria fu Edmondo Carlo.

Con R decreto del 18 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 29 febbraio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero Benedettino Cassinese di S. Giuseppe in Assisi ed autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo dei beni attualmente intestati alle religiose Lenci Rosa, Minciotti Licinia, Petrucci Antonina e Sciarra Teresa.

Con R. decreto del 15 febbraio 1932, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa « Collegio Pennisi » in Acireale della Compagnia di Gesù.

Con R. decreto del 7 marzo 1932 registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura con sede in Roma, via N. Bixio, 75, della Congregazione detta « Petites Soeurs de l'Assomption, Gardes-Malades des Pauvres à domicile » ed autorizzato il trasferimento alla Procura anzidetta dell'immobile ora intestato a Suor Adele Dognin.

Con Regi decreti del 7 marzo 1932, registrati alla Corte dei conti il 21 marzo 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Provincia Bolognese con sede in Bologna (Convento di S. Francesco) dei Frati Minori Conventuali; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Agostiniane Serve di Gesù e Maria, con sede in Roma, piazza Mastai, 16.

Con R. decreto del 10 marzo 1932, registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1932. è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generalizia, con sede in Roma, via Paolo III, n. 16, della Congregazione delle Suore di S. Giuseppe dell'Apparizione..

Con Regi decreti del 24 marzo 1932, registrati alla Corte dei conti il 6 aprile 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Comunità delle Benedettine Celestine in Aquila; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero in Borgo S. Lorenzo di Santa Caterina da Siena delle Religiose Domenicane ed è stato autorizzato il trasferimento al Monastero medesimo dei beni dei quali è già in possesso ma che sono intestati ad altri.

Con Regi decreti del 31 marzo 1932, registrati alla Corte dei conti il 12 aprile 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione delle Suore Francescane Missionarie del S. Cuore, con sede principale in Gemona, via Cella, 28: è stata riconosciuta la personalità giuridica della Procura Generalizia con sede in Roma, via Principe Amedeo, 5 e 5-A, della Congregazione delle Suore di N. S. Ausiliatrice ed è stato autorizzato il trasferimento a favore della Procura anzidetta dell'immobile costituente la sua sede, ora al nome di private intestatarie; è stata riconosciuta la personalità giuridica del Monastero di S. Lucia delle Clarisse in Città della Pieve ed autorizzato a favore del Monastero stesso il trasferimento dell'immobile costituente la sua sede ed ora al nome di private intestatarie.

Con R. decreto del 31 marzo 1932, registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia, con sede in Roma, via Borgo Vecchio, 165, della Società del Divin Salvatore.

Con Regi decreti del 31 marzo 1932, registrati alla Corte dei conti il 16 aprile 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Casa Generalizia con sede in Roma, via Nomentana n. 333, della Compagnia delle Figlie di Maria Nostra Signora; è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione dei Missionari del Preziosissimo Sangue con Casa generalizia in Roma, via Poli n. 1.

Con R. decreto del 7 aprile 1932, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1932, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Congregazione con sede principale in Milano, via Lanzone n. 53, delle Suore Orsoline di S. Carlo e S. Ambrogio ed autorizzato il trasferimento alla Congregazione medesima degli immobili adibiti a sede di Istituti, Educatori, e Casa con adiacenze che da essa dipendono.

(2695)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 95.

Media dei cambi e delle rendite

del 28 aprile 1932 - Anno X.

S. U. America (Dollaro)	19.40
Inghilterra. (Sterlina)	71.25
Francia. (Franco)	76.70
Svizzera. (Franco)	377.85
Albania. (Franco)	—
Argentina. (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.79
Austria. (Shilling)	—
Belgio. (Belga)	2.74
Brasile. (Milreis)	—
Bulgaria. (Leva)	—
Canadà. (Dollaro)	17.50
Cecoslovacchia. (Corona)	58.05
Cile. (Peso)	—
Danimarca. (Corona)	4 —
Egitto. (Lira egiziana)	—
Germania. (Reichsmark)	4.637
Grecia. (Dracma)	—
Jugoslavia. (Dinaro)	—
Norvegia. (Corona)	3.65
Olanda. (Fiorino)	7.92
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia. (Leu)	11.65
Spagna. (Peseta)	152.75
Svezia. (Corona)	3.65
Turchia. (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay. (Peso)	—
Oro	374.32
Rendita 3,50 % (1906)	71.825
Id. 3,50 % (1902)	68 —
Id. 3 % lordo	45 —
Consolidato 5 %	81.775
Buoni novennali. Scadenza 1932	99.975
Id. id. Id. 1934	99.70
Id. id. Id. 1940	97.55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	83.25

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso per sette posti di segretario-economo nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 3214;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48;
Vista la legge 30 dicembre 1929, n. 2201;
Visto il R. decreto 18 dicembre 1930-IX, n. 1733;
Vista la lettera 23 novembre 1931-X, n. 2754, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica che S. E. il Capo del Governo autorizza, fra l'altro, a bandire un concorso per sette posti per segretario-economo nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami per sette posti di segretario-economo (gruppo C, grado unico 11°) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, secondo le norme stabilite nelle disposizioni sopracitate o nelle seguenti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso soltanto:

1° gli agenti subalterni, invalidi di guerra, di qualsiasi ruolo, eccetto quelli del personale ferroviario, i quali siano forniti di uno dei titoli di studio indicati nel successivo articolo 3, n. 9, o, altrimenti abbiano esercitato almeno per un anno, alla data del 30 dicembre 1929, attribuzioni proprie del personale del gruppo *C* e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi;

2° i dipendenti statali che, alla data 18 dicembre 1930 appartenevano ai ruoli del personale subalterno delle Amministrazioni statali, considerate nell'ordinamento gerarchico di cui al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, comprese quelle aventi ordinamento autonomo e si trovino in possesso, alla stessa data, di uno dei titoli di studio richiesti dal presente decreto;

3° il personale che presti ininterotto servizio, almeno dal 31 dicembre 1928, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria, in qualità di avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista od altra non di ruolo comunque denominata, esclusa quella di salariato, e che esercitava alla data del 18 dicembre 1930, ed eserciti tuttora, le mansioni proprie del ruolo dei segretari economi delle Regie scuole agrarie medie e che, alla stessa data, si trovava in possesso di uno dei titoli di studio prescritti dal presente decreto.

Possono, peraltro, essere ammessi al concorso anche quelli tra i candidati di cui ai nn. 2 e 3 del presente articolo che, pur essendo sprovvisti del titolo di studio prescritto, esercitino, almeno dal 18 dicembre 1928, attribuzioni proprie del personale del ruolo dei segretari economi delle Regie scuole agrarie medie e, inoltre, siano dal proprio Consiglio di amministrazione giudicati meritevoli di parteciparvi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 5, debbono pervenire al Ministero dell'educazione nazionale (Direzione generale per l'istruzione tecnica - Divisione insegnamento agrario) non oltre il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredate dei seguenti documenti:

1° atto di nascita, attestante che il candidato, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni. Per i candidati si prescinde dal limite massimo di età fissato dai vigenti regolamenti;

2° certificato dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale;

3° certificato di regolare condotta civile, morale e politica, da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

4° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziale;

5° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale, produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta nel successivo art. 15;

6° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva, o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati ex combattenti od invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, annotati delle benemerenze di guerra.

Gli orfani di guerra, gli invalidi per la causa nazionale, i figli degli invalidi di guerra, le vedove e le sorelle nubili dei caduti in guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

7° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo abituale domicilio;

8° fotografia con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio, quando il candidato non sia provvisto di libretto ferroviario;

9° diploma originale o copia autentica di abilitazione di Regia scuola agraria media o di licenza dell'ex Regia scuola speciale o pratica di agricoltura o di licenza dell'attuale Scuola pratica di agricoltura da trasformarsi in Regia in base alla legge 15 giugno 1931-IX, n. 889, di licenza di altra scuola assimilata a quella pratica di agricoltura testè citata o di licenza ginnasiale o di licenza dell'ex scuola tecnica, o di licenza dalla scuola complementare o di licenza di scuola professionale di secondo grado, oppure l'attestato comprovante l'ammissione al liceo o al corso superiore dell'Istituto tecnico. o a quello dell'Istituto magistrale, secondo l'ordinamento della legge 6 maggio 1923, n. 1054.

Gli aspiranti agenti subalterni di ruolo che non siano provvisti di uno dei titoli di studio avanti indicati, ma che abbiano tuttavia titolo a partecipare al concorso a termini dell'art. 2 del presente decreto, dovranno unire alla domanda apposito certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio, da cui risultino specificate le qualità dei servizi cui vennero addetti dal dicembre 1928 e la durata dei servizi stessi.

Il personale straordinario che abbia diritto a prendere parte al concorso, sia o no provvisto del titolo di studio prescritto, dovrà unire all'istanza un certificato da rilasciarsi dal competente capo ufficio da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione dell'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio, la durata e la qualità del servizio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato di nascita, quello di cittadinanza e quello generale penale dovranno essere legalizzati dal presidente del Tribunale o dal pretore del mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quello di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto, se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato da un ufficiale sanitario.

Inoltre i certificati di cui ai nn. 2, 3, 4, 5 non saranno ritenuti validi, se rilasciati da più di tre mesi prima della data del presente decreto. Sono dispensati dal presentare il certificato di cittadinanza gli italiani non regnicoli.

I concorrenti che siano agenti subalterni di ruolo alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato dovranno unire a corredo della domanda soltanto i documenti di cui ai numeri 7 e 9 e copia dello stato matricolare.

Sono dispensati dal produrre la copia dello stato matricolare gli agenti subalterni dell'Amministrazione dell'educazione nazionale.

Non è consentito di fare riferimento a documenti esistenti presso altre Amministrazioni dello Stato, anche se dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 4.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che faranno pervenire la domanda e i documenti oltre il termine prescritto o li invieranno non completi o non regolari.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 5.

Il concorso sarà giudicato da apposita Commissione nominata dal Ministro per l'educazione nazionale fra il personale dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 7° e fra il personale direttivo ed insegnante delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 6.

Il concorso è per esame. Tuttavia sarà tenuto conto anche dei titoli e documenti che attestino nei concorrenti la preparazione a coprire i posti ai quali aspirano.

L'esame consisterà:

a) in una prova scritta: (redazione di una istanza, di un rapporto o di una lettera di affari);

b) in una prova orale: (colloquio sui seguenti argomenti): Inventari, valutazione dei beni immobili, mobili, macchine, attrezzi, ecc. - Criteri da seguire - Concetti di patrimonio - Attività e passività - Fatti ed atti amministrativi - Preventivi e consuntivi in generale - Entrate ed uscite - Categorie - Fasi dell'entrata e dell'uscita - Residui attivi e passivi - Bilanci, avanzo, disavanzo, pareggio - Fondi di riserva - Conti correnti - Amministrazione e contabilità delle scuole agrarie: Scuola - Convitto - Contabilità delle aziende agrarie.

Ai candidati ammessi al concorso sarà dato tempestivo avviso del giorno in cui avranno inizio gli esami, i quali si terranno a Roma presso il Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 7.

I posti messi a concorso saranno assegnati, tenute presenti le proporzioni e le modalità stabilite dall'art. 3 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2, ultimo comma, del R. decreto 10 gennaio 1926, n. 56, e 5 del R. decreto 18 dicembre 1930, n. 1733, conseguiranno la nomina a segretari economi del ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Coloro che non abbiano soddisfatto alle condizioni stabilite dalle disposizioni suindicate dovranno prestare il servizio di prova prescritto.

Conseguita la nomina i vincitori del concorso vengono collocati nel gruppo C, grado unico 11°, salvo quanto sarà disposto in applicazione della legge 15 giugno 1931-IX, n 889, nei riguardi dei segretari economi del ruolo delle Regie scuole agrarie medie.

Art. 9.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 dicembre 1931 - Anno X

Il Ministro: GIULIANO.

(2697)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concorso a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;
Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 385;
Visto l'art. 2 del R. decreto 14 agosto 1931, n. 1354, col quale sono stati approvati i ruoli organici del Regio Ministero degli affari esteri;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami a due posti di volontario nella carriera dei commissari consolari. La procedura del concorso sarà regolata dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Le domande, scritte e sottoscritte dall'aspirante su carta da bollo da L. 5, corredate dei documenti di cui appresso, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non oltre tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero. Non saranno ammessi al concorso quei candidati le istanze dei quali pervenissero al Ministero dopo il termine anzidetto, anche se presentate in tempo agli uffici postali.

Non sono ammessi richiami a documenti o titoli presentati per qualsiasi motivo ad altre Amministrazioni.

Art. 2.

Le domande debbono indicare con precisione cognome, nome, paternità, dimora del candidato e luogo ove egli intende che gli sia fatta ogni comunicazione relativa al concorso e gli vengano restituiti, se del caso, i documenti presentati

Alle domande dovranno essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato che il candidato è cittadino italiano col godimento dei diritti politici (sono equiparati ai cittadini italiani, per gli effetti del presente concorso, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale). La firma dell'ufficiale di stato civile che rilascia il certificato dovrà essere debitamente legalizzata;

2° copia autentica dell'atto di nascita (debitamente legalizzata), da cui risulti che l'età del candidato, alla data del presente decreto, non è minore di anni 21 nè maggiore di 30;

3° certificato od altro documento dal quale risulti che il candidato ha soddisfatto agli obblighi di leva;

4° certificato rilasciato da un ufficiale medico addetto ad un corpo o stabilimento sanitario del Regio esercito, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione tale da permettergli di affrontare qualsiasi clima, e non ha imperfezioni fisiche visibili non derivanti da ragioni di guerra e che non siano comunque d'impedimento all'esercizio delle funzioni cui aspira. A tale scopo l'aspirante sarà sottoposto alla visita di cui al paragrafo 820 (lettera *e*) del regolamento sul servizio sanitario militare, edizione 1904. La firma dell'ufficiale medico dovrà essere legalizzata dalla superiore Autorità militare. Per i residenti all'estero, il certificato medico dovrà essere rilasciato da un medico di fiducia del Regio ufficio diplomatico o consolare competente;

5° certificato penale generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziario. La firma del cancelliere deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale;

6° certificato di buona condotta, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con la dichiarazione del fine per cui esso è richiesto. La firma del podestà deve essere legalizzata dal Prefetto;

7° diploma originale o copia autentica della laurea conseguita in un Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali;

8° ogni altro titolo, pubblicazione o documento che l'aspirante creda opportuno di presentare.

I documenti debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo e quelli indicati ai nn. 1, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di esclusione dal concorso.

Art. 3.

L'adempimento delle condizioni di cui agli articoli precedenti non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Art. 4.

Gli esami saranno scritti ed orali. Essi verteranno sulle seguenti materie:

a) elementi di diritto internazionale;
b) istituzioni di diritto civile e commerciale;
c) diritto costituzionale, amministrativo e corporativo;
d) contabilità di Stato;
e) economia politica e scienza delle finanze;
f) storia moderna e geografia commerciale;
g) lingua francese: l'esame consisterà nello svolgimento di un tema di comune coltura;
h) lingua inglese o tedesca a scelta del concorrente: l'esame consisterà nella traduzione di un brano di prosa di autore moderno inglese o tedesco in lingua italiana e nella versione di un brano in prosa di autore moderno italiano in lingua inglese o tedesca.

Gli esami scritti saranno quattro e verteranno sulle materie di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *g*).

Gli esami orali verteranno su tutte le materie contemplate dal programma.

Art. 5.

Almeno otto giorni prima dell'inizio degli esami, oltre alle notificazioni individuali, sarà data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per il primo esame.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano conseguita l'idoneità senza essere compresi fra i vincitori del concorso non acquistano alcun diritto ad essere nominati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: GRANDI.

(2714)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.